

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori COPPO, ANGELINI Cesare e VALSECCHI Pasquale

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 GIUGNO 1964

#### Istituzione di Enti di sviluppo in agricoltura

ONOREVOLI SENATORI. — Lo scopo del presente disegno di legge è l'istituzione, in tutte le regioni del territorio nazionale, di Enti per lo sviluppo dell'economia agricola, col compito di valorizzare e trasformare le attuali strutture agrarie, attraverso una ordinata programmazione economica, regionale e zonale, attraverso il coordinamento e l'armonizzazione dei diversi interventi del pubblico potere in questo settore.

I presentatori ritengono che, per far fronte adeguatamente alla difficile situazione dell'agricoltura italiana, sia indispensabile che da parte del pubblico potere si proceda a preconstituire, a sostegno delle forze sociali interessate allo sviluppo agricolo, specifici strumenti istituzionali, idonei a metterle in grado di promuovere autonomamente e di coordinare una serie organica di interventi, al fine di sostenere e migliorare l'attività agricola, di favorire la formazione di imprese economicamente efficienti, nonchè di accrescere la preparazione culturale e professionale degli addetti, lavoratori ed imprenditori. Tali strumenti godranno di una ampia autonomia istituzionale e saranno sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura, che provvederà a coordinare le funzioni e i compiti.

L'azione degli enti di sviluppo dovrà manifestarsi precipuamente con l'esercizio di compiti particolari per far fronte a situazioni di disagio esistenti nell'ambito regionale di competenza degli Enti stessi. Laddove, infatti, sussistano, in rilevante numero, imprese mezzadrili o a colonia parziaria, gli Enti di sviluppo dovranno provvedere ad elaborare e ad attuare piani di trasformazione agraria e fondiaria, i quali non si esauriscano soltanto nella realizzazione di opere fondiariae o di bonifica, ma tocchino il capitale di esercizio e le attrezzature, in modo da stimolare l'impresa ad adeguarsi e a trasformarsi, al fine di raggiungere livelli più alti di produttività e di efficienza tecnica. Ciò si potrà ottenere, chiamando i proprietari a predisporre determinate opere di trasformazione aziendale, da realizzarsi in conformità alle direttive dei piani generali redatti dagli Enti. In caso di inerzia del proprietario, è prevista la sostituzione di esso con l'imprenditore di fatto, la cui funzione verrà, così, opportunamente valorizzata, e in caso di inerzia di entrambi, interverrà lo stesso Ente di sviluppo, il quale si addosserà l'onere di realizzare le opere previste, con diritto di rivalsa, naturalmente, nei confronti dell'interessato.

Nelle zone, nelle quali l'accentuato fenomeno dell'esodo della popolazione rurale determina l'abbandono dei fondi, e, quindi, l'impossibilità di dar vita ad imprese economicamente efficienti, l'azione degli Enti di sviluppo si orienterà, prevalentemente, nella realizzazione di opere, il cui scopo precipuo è la conservazione del suolo ed il suo più razionale impiego. In questi territori, infatti, collocati in genere in zone montagnose o collinari, gli Enti saranno chiamati, in linea generale, a realizzare adeguate sistemazioni agrario-forestali, e, attraverso la ricomposizione fondiaria, facilitata dalle mutate situazioni demografiche, a creare, dove sia conveniente, nuove dimensioni aziendali e nuovi indirizzi produttivi, che consentano di raggiungere, unitamente allo scopo generale di conservazione del suolo, quello di sviluppare un certo assetto economico-produttivo dei fondi esistenti.

I presentatori del progetto in esame ritengono opportuno precisare che l'istituzione degli Enti di sviluppo rappresenta un aspetto dell'azione pubblica e legislativa nel campo dell'agricoltura. Essi, infatti, ritengono che accanto all'azione diretta a trasformare e valorizzare economicamente le imprese, sia necessaria una parallela azione diretta ad adeguare, per via legislativa, la disciplina attuale di alcuni rapporti agrari, quali la mezzadria e la colonia parziaria, i quali, essendo già largamente in crisi sul piano economico, abbisognano di nuovi adattamenti anche sul piano giuridico.

Ed ora una breve illustrazione del contenuto del presente disegno di legge. Esso si divide in tre parti: una parte generale, che stabilisce la fisionomia giuridica degli Enti di sviluppo, ne fissa il modo di costituzione, i compiti e l'ordinamento interno; una seconda parte specifica i compiti e l'azione degli Enti di sviluppo nelle zone di mezzadria e di colonia parziaria, sotto il profilo della realizzazione di determinate opere di trasformazione e valorizzazione fondiaria ed agraria, una terza parte che specifica i compiti e l'azione di tali Enti nelle zone in cui più acuto si manifesta il fenomeno dell'abbandono della terra.

Quanto alla prima parte, l'articolo 1 prevede l'attribuzione di un potere di delega al Governo per la creazione degli Enti di sviluppo entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con decreti aventi valore di legge ordinaria. Gli Enti di sviluppo sono muniti di personalità giuridica di diritto pubblico e sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Importante è l'articolo 2 che prevede l'utilizzazione di alcuni Enti esistenti di colonizzazione o di riforma agraria, per lo svolgimento dei compiti attribuiti dalla presente legge agli Enti di sviluppo. È noto, infatti, che il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948, ha già provveduto, sia pure nei limiti dei criteri fissati dalla delega contenuta nell'articolo 32 della legge sul Piano verde, alla trasformazione di tali Enti in Enti di sviluppo, per cui non è parso nè logico nè opportuno creare *ex novo* altri organismi, quando, appunto, vi è possibilità di utilizzare, sul piano istituzionale le strutture e le competenze di organismi esistenti, convenientemente riorganizzati secondo l'ordinamento interno e le finalità previste dal presente disegno di legge. Il secondo comma dell'articolo 2 prevede, poi, la possibilità di modificare la competenza territoriale degli Enti di riforma o di colonizzazione, al fine di farla coincidere con l'ambito della regione o delle regioni in cui essi operano.

L'articolo 3 fissa i compiti degli Enti di sviluppo. Essi sono:

1) elaborare, nel quadro della programmazione economica generale, i piani regionali e zionali di sviluppo dell'agricoltura, allo scopo di valorizzare economicamente e socialmente le zone di intervento, e curarne l'attuazione;

2) elaborare, nel quadro della programmazione economica generale, piani generali di trasformazione agraria e di miglioramento fondiario, e curarne l'esecuzione;

3) realizzare programmi di ricomposizione fondiaria, secondo le norme vigenti;

4) assistere tecnicamente le imprese agricole, singole od associate, nonchè agevolare ad esse il ricorso al credito di miglio-

ramento, di esercizio e di conduzione, al fine di stimolare la formazione e il potenziamento delle imprese stesse;

5) promuovere, organizzare e finanziare corsi di istruzione professionale per la preparazione di imprenditori, dirigenti, tecnici e lavoratori agricoli di ogni categoria;

6) promuovere la cooperazione e favorire il sorgere di iniziative associate per l'acquisto e la gestione di macchine agricole e di altri beni od attrezzature, nonchè per la conservazione trasformazione e collocamento dei prodotti agricoli.

Da segnalare in particolare le disposizioni degli articoli 5 e 6, che regolano la materia relativa all'ordinamento interno degli Enti di sviluppo. L'articolo 5 prevede come organi dell'amministrazione degli Enti, il Presidente, il Consiglio di amministrazione, il Direttore generale e il Collegio dei sindaci. Di grande importanza e di significato nuovo è l'articolo 6, il quale con l'intento preciso di favorire e sostenere l'azione autonoma delle forze sociali interessate allo sviluppo agricolo, prevede, nel Consiglio di amministrazione degli Enti, la rappresentanza di tali forze in misura largamente maggioritaria. In questo modo gli Enti di sviluppo sono concepiti quali strumenti di collaborazione tra il pubblico potere e le categorie agricole interessate, la cui azione, lungi dal venire mortificata e compressa da un soffocante intervento statale, acquista nuovi mezzi e nuove forme di autonoma espressione e di efficace realizzazione, in conformità all'interesse generale della collettività, oltre che a quello, particolare, dell'economia agricola.

Per il secondo capo, l'articolo 9 stabilisce l'obbligo degli Enti di sviluppo di elaborare nelle zone caratterizzate dalla rilevante presenza di imprese condotte a mezzadria o a colonia parziaria, piani di trasformazione agraria e di miglioramento fondiario e di curarne l'esecuzione. Tali piani approvati dal Ministero dell'agricoltura e portati a conoscenza degli interessati con un adeguato sistema di pubblicità (art. 11), dovranno contenere direttive generali e di massima, a cui saranno chiamati ad adeguarsi i proprie-

tari, singoli od associati, mediante la redazione e la presentazione di piani di trasformazione aziendale, con precisi requisiti di contenuto (art. 12). I piani aziendali, redatti in collaborazione col mezzadro o il colono, dopo le opportune modifiche, saranno approvati e notificati agli interessati, che avranno, così l'obbligo di eseguirli, previa possibilità di ricorso, in via amministrativa, al Ministero dell'agricoltura (artt. 13 e 14). È prevista la possibilità di chiedere l'esenzione dagli obblighi imposti nel piano generale (art. 12, ultimo comma).

Come si articola la procedura di esecuzione dei piani di trasformazione aziendale? Se il concedente accetta di eseguire il piano, avrà dall'Ente la necessaria assistenza tecnica e il necessario ausilio per il reperimento di mezzi finanziari, tramite il credito nelle varie forme (di miglioramento, di esercizio e di conduzione). Se il concedente non accetta o resta inerte, viene chiamato in causa il mezzadro o il colono, che eseguendo le opere giuridicamente in nome e per conto del proprietario, acquista nei suoi confronti un credito con adeguate garanzie, oltre che determinati vantaggi sul piano finanziario (compenso) e sul piano della durata del rapporto (più lunga durata del rapporto). In caso di inerzia sia del concedente, sia del mezzadro, sia del colono, sarà l'Ente ad eseguire le opere previste, acquistando un diritto di credito, adeguatamente garantito, nei confronti del proprietario inadempiente.

L'articolo 19 prevede la sospensione dell'obbligo di eseguire le opere connesse al piano di trasformazione aziendale; qualora il concedente abbia venduto, nel termine di due anni, il fondo al mezzadro, o al colono. Si prevedono, inoltre, il diritto di prelazione a favore del mezzadro o del colono e i modi di esercizio di tale diritto.

Gli articoli 22 e 23 prevedono la costituzione di commissioni arbitrali, a livello provinciale e regionale, per la determinazione del compenso, che spetta al mezzadro o al colono, nel caso abbia eseguito le opere di trasformazione agraria e fondiaria in luogo e per conto del concedente, per la fissazione del periodo di durata del contratto, di cui al terzo comma dell'articolo 20, e per la

determinazione dell'ammontare della penale in denaro che il concedente inadempiente è tenuto a pagare ai sensi dell'articolo 24.

L'articolo 26 stabilisce particolari facilitazioni finanziarie, nel caso di acquisto dei fondi da parte dei mezzadri e dei coloni.

Nel capo terzo del disegno di legge, l'articolo 27 impone l'obbligo agli Enti per quanto riguarda le zone di esodo agricolo, di redigere piani generali di intervento intesi a promuovere la ricomposizione fondiaria, la riconversione degli ordinamenti agricoli, la trasformazione e i miglioramenti fondiari, e le sistemazioni agrario-forestali.

In queste zone l'Ente provvederà anzitutto a realizzare adeguati programmi di ri-

composizione fondiaria (art. 28). Successivamente provvederà a redigere piani di riconversione degli ordinamenti agricoli, di trasformazione agraria e di miglioramento fondiario (art. 23); qualora vi sia inerzia da parte dei proprietari, dei mezzadri e dei coloni, l'Ente potrà provvedere all'esproprio dei terreni che potranno essere ceduti alla Azienda di Stato per le foreste demaniali, qualora siano atti a costituire unità territoriali suscettibili di utilizzazione silvo-pastorale, o, altrimenti, ceduti a coltivatori diretti, mezzadri, coloni parziari o altri lavoratori agricoli, che ne facciano richiesta.

Gli articoli 32 e 33 prevedono le procedure e le modalità di esproprio.

**DISEGNO DI LEGGE****CAPO I****ORGANIZZAZIONE E COMPITI DEGLI ENTI DI SVILUPPO IN AGRICOLTURA****Art. 1.**

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, decreti aventi valore di legge ordinaria per l'istituzione, in ogni regione del territorio nazionale, di Enti di sviluppo dell'agricoltura, al fine di sostenere e di migliorare l'attività agricola, di creare strutture capaci di assicurare un reddito soddisfacente all'impresa, pieno impiego e adeguata remunerazione alle forze di lavoro.

Tali Enti saranno dotati di personalità giuridica di diritto pubblico e sottoposti alla tutela e alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che provvederà a coordinarne le funzioni e i compiti ai fini dell'attuazione della presente legge.

**Art. 2.**

Nelle regioni e nelle zone in cui già operano gli Enti di cui alle leggi 27 novembre 1939, n. 1780; 31 dicembre 1947, n. 1629; 9 agosto 1954, n. 639; 16 giugno 1927, n. 1100, e al regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 498; al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero istituiti in applicazione della legge 21 ottobre 1950, n. 841, i compiti e le funzioni di cui alla presente legge saranno esercitati da detti Enti, tenuto conto anche del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948.

Il Governo potrà, con decreto avente valore di legge ordinaria, apportare modifiche alla competenza territoriale di tali Enti al fine di garantirne, per l'attuazione degli scopi di cui alla presente legge, l'estensione a

tutti i territori della regione o delle regioni in cui essi operano.

### Art. 3.

Gli Enti di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge hanno il compito di:

1) elaborare, nel quadro della programmazione economica generale, piani regionali e zonal di sviluppo dell'agricoltura, allo scopo di valorizzare economicamente e socialmente le zone di intervento, e curarne l'attuazione;

2) elaborare, nel quadro della programmazione economica generale, dello sviluppo agricolo, piani generali di trasformazione agraria e di miglioramento fondiario, e curarne l'esecuzione;

3) realizzare programmi di ricomposizione fondiaria, secondo le norme vigenti, comprese quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948;

4) assistere tecnicamente le imprese agricole, singole ed associate, nonchè agevolare ad esse il ricorso al credito di miglioramento, di esercizio e di conduzione, al fine di stimolare la formazione e il potenziamento delle imprese stesse;

5) promuovere, organizzare e finanziare corsi di istruzione professionale per la preparazione di imprenditori, dirigenti, tecnici e lavoratori agricoli di ogni categoria;

6) promuovere la cooperazione e favorire il sorgere di iniziative associate per l'acquisto e la gestione di macchine agricole e di altri beni o di attrezzature, nonchè per la conservazione, trasformazione e collocamento dei prodotti agricoli.

### Art. 4.

Per l'attuazione dei fini di cui alla presente legge, gli Enti regionali di sviluppo provvederanno a coordinare e ad armonizzare le attività e le iniziative degli altri Enti ed organismi, pubblici o privati, operanti nel campo dell'economia agricola e interessati all'azione di sviluppo economico e sociale delle singole zone di intervento, nel rispetto delle loro competenze istituzionali.

**Art. 5.**

I decreti di istituzione degli Enti, di cui all'articolo 1, dovranno contenere norme relative al loro ordinamento interno.

Sono organi dell'amministrazione degli Enti:

- il Presidente;
- il Consiglio di amministrazione;
- il Direttore generale;
- il Collegio dei sindaci.

**Art. 6.**

Il Consiglio di amministrazione sarà composto di:

1) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali degli agricoltori;

2) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei coltivatori diretti, degli affittuari e dei mezzadri;

3) due rappresentanti designati dalle organizzazioni nazionali della cooperazione agricola;

4) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori agricoli dipendenti;

5) un rappresentante dell'ispettorato regionale dell'agricoltura;

6) due esperti designati dalle Amministrazioni regionali e, ove questi non sussistano, designati dalle Amministrazioni provinciali della regione interessata;

7) due esperti designati dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione sarà nominato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste su proposta del governo regionale, o, in sua mancanza, dalle Amministrazioni provinciali interessate.

Il direttore sarà nominato dal Presidente del consiglio di amministrazione, su proposta del consiglio stesso.

**Art. 7.**

Gli articoli 5 e 6 si applicano anche agli Enti di cui all'articolo 2 della presente legge.

## Art. 8.

Al finanziamento degli Enti di sviluppo, di cui all'articolo 1, si provvederà con apposito capitolo di spesa da iscriversi nel bilancio di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

## CAPO II.

L'AZIONE DEGLI ENTI DI SVILUPPO  
NELLE ZONE MEZZADRILI  
E DI COLONIA PARZIARIA

## Art. 9.

Nelle regioni in cui sussistono zone agricole caratterizzate dalla rilevante presenza di imprese condotte a mezzadria, propria e impropria, e a colonia parziaria, gli Enti di sviluppo di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, provvederanno a predisporre piani generali di trasformazione agraria e di miglioramento fondiario, curando l'esecuzione secondo gli articoli del presente Capo.

Le predette zone saranno determinate con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentite le Amministrazioni regionali, ove queste siano costituite; ove non lo siano, saranno sentite le Amministrazioni provinciali della regione o delle regioni interessate.

## Art. 10.

I piani generali di trasformazione agraria e di miglioramento fondiario saranno redatti a cura degli Enti di sviluppo entro un anno dalla determinazione, ai sensi del secondo comma dell'articolo precedente, delle zone agricole caratterizzate dalla rilevante presenza di imprese condotte a mezzadria e a colonia parziaria.

Tali piani dovranno essere coordinati con piani regionali e zionali di sviluppo dell'agricoltura. Essi dovranno essere approvati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, che vi potrà apportare modifiche e integrazioni.



Nelle zone, di cui al primo comma, in cui sussistono Consorzi di bonifica o Enti di riforma o di colonizzazione, i quali abbiano redatto piani generali di bonifica e di trasformazione agraria ed emanato direttive di miglioramento fondiario, rimangono in vigore tali piani e tali direttive fino all'emanazione del decreto di approvazione, di cui al comma precedente.

#### Art. 11.

I piani generali, di cui all'articolo precedente, saranno depositati, a cura dell'Ente di sviluppo, per la durata di trenta giorni nell'ufficio di ciascun comune, o pubblicati in estratto, entro il medesimo periodo, nel *Foglio degli annunci legali* della provincia o delle provincie interessate.

#### Art. 12.

I concedenti, singoli od associati, dei fondi condotti a mezzadria o a colonia parziaria, ricadenti nelle zone determinate ai sensi del secondo comma dell'articolo 9, sono tenuti a presentare, entro sei mesi dalla pubblicazione dei piani, di cui all'articolo precedente, piani organici di trasformazione aziendale che rispondano agli obiettivi e alle direttive contenute nel piano generale redatto dall'Ente di sviluppo.

I piani aziendali dovranno contenere:

1) la descrizione dello stato dell'azienda, delle opere, delle attrezzature e degli indirizzi produttivi esistenti;

2) una relazione sull'indirizzo che si intende dare alla trasformazione fondiaria e agraria con particolare riferimento alla dimensione dell'azienda, alla scelta degli ordinamenti culturali, allo sviluppo dell'irrigazione, al capitale di esercizio, soprattutto per quanto riguarda la meccanizzazione, nonchè al miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie delle abitazioni;

3) la descrizione delle opere che si intendono eseguire con un preventivo di massima e l'indicazione dei tempi di esecuzione;

4) l'indicazione dei contributi ed altri benefici previsti dalle leggi vigenti, dei qua-

li si farà richiesta per l'esecuzione del piano aziendale.

I piani, di cui ai commi precedenti, dovranno essere redatti dal concedente in collaborazione col mezzadro o colono parziario.

I proprietari che ritengono non imputabile ad insufficienza di investimenti o a cattiva conduzione lo stato delle loro aziende, sono tenuti a presentare, nel termine di un mese, documentata indicazione delle condizioni che motivano la loro domanda di esenzione dagli obblighi previsti dal piano generale.

#### Art. 13.

L'Ente di sviluppo, dopo aver sentito il concedente e il mezzadro o il colono parziario, provvede all'approvazione dei piani aziendali o al rigetto, fissando un breve termine, non superiore a giorni 30, per eventuali modifiche o integrazioni. I nuovi piani saranno approvati dall'Ente, che vi potrà apportare modifiche e integrazioni. Essi saranno notificati al concedente con lettera raccomandata e per conoscenza al mezzadro o al colono parziario entro il termine di giorni quindici dall'approvazione.

Qualora il concedente non abbia presentato il piano aziendale nel termine previsto, l'Ente vi provvederà direttamente, a spese del concedente stesso.

L'Ente di sviluppo, eseguiti gli opportuni accertamenti, provvede all'approvazione o al rigetto, entro un mese dalla loro presentazione delle domande dei concedenti che hanno richiesto, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo precedente, l'esenzione dagli obblighi di trasformazione aziendale previsti dal piano generale.

Qualora l'Ente non accolga tali domande, invita il proprietario a presentare il piano aziendale entro il termine di quattro mesi. Si applicano il primo e il secondo comma del precedente articolo.

#### Art. 14.

Contro le delibere di approvazione dei piani aziendali di cui al primo, secondo e quarto comma dell'articolo precedente è ammes-

so ricorso, entro quindici giorni dalla notifica, al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, che decide in via definitiva nel termine massimo di sei mesi.

#### Art. 15.

I concedenti dei fondi condotti a mezzadria e a colonia parziaria hanno l'obbligo di eseguire le opere connesse all'attuazione dei piani aziendali, approvati dall'Ente, entro il termine loro assegnato. Tale termine decorre dalla data di notifica del piano aziendale approvato.

Qualora l'interessato abbia presentato ricorso, ai sensi dell'articolo precedente, il termine decorre dalla data di notifica del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, che ha deciso il ricorso stesso.

#### Art. 16.

Per l'esecuzione delle opere connesse all'attuazione dei piani aziendali approvati, gli Enti di sviluppo provvederanno a fornire agli interessati una adeguata assistenza tecnica.

Essi provvederanno, inoltre, a prendere tutte le iniziative atte a facilitare agli interessati il ricorso agli Istituti autorizzati, in base alle leggi vigenti, ad esercitare il credito agrario di miglioramento, di esercizio, nonché di conduzione.

#### Art. 17.

Qualora il concedente, scaduto il termine fissato, non abbia eseguito le opere connesse all'attuazione del piano di trasformazione aziendale, o abbia dichiarato, anche anteriormente a tale termine, di non essere in grado di eseguire o dallo stato dei lavori già risulti tecnicamente impossibile l'esecuzione di tali opere entro il termine stesso, l'Ente di sviluppo potrà affidarne l'esecuzione al mezzadro o al colono parziario, sempre che questi accetti di eseguirle, in tutto o in parte, in luogo e per conto del concedente stesso.

In tal caso il mezzadro o il colono parziario potrà usufruire dell'assistenza tecnica e dei benefici previsti dall'articolo precedente.

#### Art. 18.

Qualora il mezzadro o il colono parziario non accetti di eseguire le opere connesse al piano di trasformazione aziendale, o, qualora accetti, non le esegue nel termine a lui assegnato, l'Ente di sviluppo ha la facoltà di eseguire, in tutto o in parte, in luogo e per conto del conducente, le opere previste dal piano stesso.

#### Art. 19.

L'obbligo di eseguire le opere connesse all'attuazione dei piani aziendali di trasformazione, di cui agli articoli precedenti, è sospeso qualora il concedente, nel termine di due anni dalla notifica di cui all'articolo 15, abbia trasferito al mezzadro o al colono parziario il fondo, cui l'obbligo si riferisce, mediante contratto di compravendita, regolarmente trascritto ed interamente eseguito, purchè non si tratti di vendita sottoposta a condizione risolutiva non ancora verificata o di vendita con patto di riscatto, ovvero gravi sul fondo ipoteca a favore del venditore per una somma superiore al 75 per cento del prezzo.

L'obbligo si intende, altresì, sospeso qualora entro lo stesso termine di due anni, il concedente abbia stipulato col mezzadro o col colono parziario un contratto di enfiteusi trentennale, con facoltà di affrancazione ai sensi dell'articolo 971 del Codice civile, regolarmente trascritto e purchè non sottoposto a condizione.

Il mezzadro e il colono parziario, nel caso di alienazione del fondo da parte del conducente, hanno diritto di essere preferiti, a parità di condizioni, nei confronti di altri contraenti.

A tal fine il conducente è tenuto a comunicare al mezzadro o al colono parziario le condizioni essenziali del contratto di compravendita mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Il mezzadro e il colono

parziario dovrà comunicare, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del concedente, la sua intenzione di avvalersi del diritto di prelazione alle condizioni indicate dal concedente stesso, accompagnando l'accettazione col versamento di un decimo del prezzo stesso.

Nel caso di risposta negativa o di silenzio dell'interessato, il concedente può procedere alla vendita, senza essere tenuto a rinnovare la comunicazione di cui al comma precedente.

In caso di violazione dell'obbligo, di cui al quarto comma, il mezzadro o il colono parziario, può, entro il termine di un anno dalla trascrizione dell'atto di vendita, riscattare il fondo dall'acquirente e dai successivi aventi causa.

#### Art. 20.

Il mezzadro e il colono parziario che abbiano eseguito in luogo e per conto del concedente le opere connesse all'attuazione dei piani di trasformazione aziendale, ai sensi del primo comma dell'articolo 17, acquistano un credito nei confronti del concedente stesso relativamente alle spese sostenute, comprensivo anche del costo del lavoro, nonché alle somme anticipate per l'esecuzione totale o parziale di tali opere.

Essi hanno altresì, diritto ad un equo compenso per la determinazione del quale dovrà tenersi conto dell'incremento e dei miglioramenti eseguiti. Tale compenso sarà stabilito nel suo ammontare dalle parti e, in caso di disaccordo, dalle commissioni arbitrali, di cui all'articolo 22.

Non può essere, inoltre, disdettato il contratto di mezzadria o di colonia parziaria per un periodo di tempo, da stabilirsi dalle parti e, in caso di disaccordo, dalle commissioni arbitrali di cui all'articolo 22, tale da consentire al mezzadro o al colono parziario di godere i vantaggi e i frutti derivanti dalle opere di trasformazione e di miglioramento eseguito in luogo e per conto del concedente.

Il credito del mezzadro o del colono parziario è assistito da privilegio sul fondo, che

prende grado immediatamente dopo l'imposta fondiaria e le relative sovraimposte provinciali e comunali, ai sensi dell'articolo seguente. Esso è, inoltre, privilegiato ai sensi dell'articolo 2765 del Codice civile.

L'Ente di sviluppo si costituirà, inoltre, fideiussore dei debiti del concedente nei confronti del mezzadro e del colono parziario, di cui al primo comma, per gli effetti e ai sensi dell'articolo 1932 e seguenti del Codice civile.

#### Art. 21.

Nel caso in cui l'Ente di sviluppo esegua in tutto o in parte le opere connesse all'attuazione dei piani di trasformazione aziendale, ai sensi dell'articolo 16, acquista un credito nei confronti del concedente relativamente alle spese sostenute e alle somme anticipate per l'esecuzione totale o parziale di tali opere.

Detto credito è assistito da privilegio, sul fondo, che prende grado immediatamente dopo l'imposta fondiaria e le relative sovraimposte provinciali e comunali. Il privilegio però non ha effetto se l'Ente non abbia provveduto a trascrivere, nei trenta giorni dalla sua data, la delibera di approvazione delle opere di miglioramento e di trasformazione agraria e fondiaria concernenti il fondo.

La trascrizione è eseguita in nome e per conto del proprietario iscritto nel catasto, il quale abbia il possesso dell'immobile in base ad un titolo debitamente trascritto, ed ha efficacia, ai fini del privilegio di cui al comma precedente, contro chiunque sia il proprietario al momento in cui è eseguita la trascrizione.

L'Ente di sviluppo ha facoltà di iscrivere ipoteca legale per i crediti indicati nel predetto secondo comma, salvo restando il privilegio ivi previsto.

La trascrizione è fatta presso la conservatoria delle ipoteche nella cui circoscrizione ricade l'immobile.

#### Art. 22.

Per la determinazione del compenso, di cui al secondo comma dell'articolo 18, e del periodo di durata del contratto di mezzadria

o di colonia parziaria, per gli effetti e ai sensi del terzo comma del medesimo articolo, verrà istituita in ogni provincia, ricadente nelle zone determinate ai sensi del secondo comma dell'articolo 7, una Commissione arbitrale, composta dal presidente del tribunale o da un magistrato da lui designato, che la presiede, da tre rappresentanti dei concedenti e da tre rappresentanti dei mezzadri e coloni parziari, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali. La Commissione sarà integrata, inoltre, da uno o due esperti in materie agrarie.

#### Art. 23.

Contro le decisioni della Commissione arbitrale provinciale, di cui all'articolo precedente, è ammesso ricorso ad una Commissione arbitrale regionale, che verrà costituita in ogni regione e sarà composta dal presidente della Corte d'appello del capoluogo della regione o da un magistrato della stessa Corte, che la presiede, da tre rappresentanti dei concedenti e da tre rappresentanti dei mezzadri e dei coloni parziari, designati dalle rispettive Organizzazioni sindacali. Della Commissione faranno parte uno o più esperti in materie agrarie.

Le modalità di nomina dei componenti delle commissioni arbitrali provinciali o regionali nonché il funzionamento delle stesse saranno regolati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

#### Art. 24.

I concedenti, che non abbiano adempiuto in tutto o in parte, all'obbligo di cui all'articolo 15, sono tenuti in ogni caso al pagamento nei confronti dell'Ente di sviluppo di una somma di denaro da determinarsi in relazione all'entità e alla gravità delle inadempienze.

La determinazione dell'ammontare di tale somma è affidata alla Commissione arbitrale regionale, di cui all'articolo precedente.

## Art. 25.

In caso di vendita dei fondi, comunque pervenuti in proprietà degli Enti di sviluppo, saranno preferiti a parità di condizioni rispetto ad altri contraenti, i mezzadri e i coloni parziari. Si applicano in tal caso le norme di cui al quarto, quinto e sesto comma dell'articolo 19.

## Art. 26.

La Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina sarà autorizzata a concedere mutui, fino all'ammontare totale del prezzo di compravendita, ai mezzadri e ai coloni parziari che acquistino terreni sia per la formazione di imprese economicamente efficienti, sia per l'arrotondamento di unità troppo piccole. Tali mutui saranno rimborsabili in quaranta giorni ad un saggio di interesse non superiore all'uno per cento.

Allo stesso saggio di interesse e con un periodo di ammortamento non superiore ai dieci anni sarà autorizzata la concessione di mutui per l'acquisto di capitali di esercizio.

## CAPO III.

L'AZIONE DEGLI ENTI DI SVILUPPO  
NELLE ZONE AGRICOLE ABBANDONATE

## Art. 27.

Gli Enti di sviluppo, di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, che operano in zone prevalentemente collinari o montagnose caratterizzate dall'esodo della popolazione agricola e dall'abbandono dei fondi, con grave pregiudizio, oltre che per gli ordinamenti culturali esistenti, per la stessa conservazione del suolo e del regime fondiario, provvederanno a redigere piani generali di intervento intesi a promuovere la ricomposizione fondiaria, la riconversione degli ordinamenti agricoli, le trasformazioni e i miglioramenti fondiari e le sistemazioni agrario-forestali.

Le zone, di cui al comma precedente, saranno determinate con decreto del Ministro



dell'agricoltura e delle foreste, sentite le Amministrazioni regionali, ove queste siano costituite. Tali zone, siano o non siano già classificate, come comprensori di bonifica, sono classificate ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, comprensori di bonifica di 1<sup>a</sup> categoria.

I piani, di cui al primo comma, saranno approvati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, che vi potrà apportare modifiche e integrazioni.

#### Art. 28.

Per l'esecuzione dei programmi di ricomposizione fondiaria, nelle zone determinate ai sensi del secondo comma dell'articolo 27, l'Ente di sviluppo assumerà i compiti attribuiti ai Consorzi di bonifica dalle disposizioni del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215

#### Art. 29.

Nelle zone di cui al secondo comma dell'articolo precedente, gli Enti di sviluppo che abbiano redatto piani di riconversione degli ordinamenti agricoli di trasformazione agraria e di miglioramento fondiario, potranno, nel caso in cui nè il concedente nè il mezzadro o il colono parziario intendano provvedere agli obblighi previsti dai suddetti piani, proporre al Ministero dell'agricoltura e delle foreste l'esproprio degli immobili in favore degli Enti stessi.

#### Art. 30.

I terreni espropriati, ai sensi dell'articolo precedente, potranno essere ceduti all'Azienda di Stato per le foreste demaniali, qualora essi siano atti, per dimensioni e caratteristiche ambientali, a costituire unità territoriali suscettibili di utilizzazione silvo-pastorale.

Per la sistemazione e la gestione dei terreni, di cui al comma precedente, l'Azienda di Stato per le foreste demaniali eserciterà i compiti e le funzioni di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e successive modifiche e integrazioni.

## Art. 31.

Nel caso in cui i terreni espropriati non siano atti, per dimensioni o caratteristiche ambientali, a costituire unità territoriali suscettibili di utilizzazione silvo-pastorale, potranno essere ceduti a coltivatori diretti, singoli od associati, a mezzadri, a coloni parziari o ad altri lavoratori agricoli, che ne facciano richiesta.

Agli atti di compravendita, di cui al precedente comma, si applicano i benefici previsti dall'articolo 24.

## Art. 32.

Le espropriazioni di cui all'articolo 27 sono effettuate con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste ai termini dell'articolo 42 del testo delle norme sulla bonifica integrale approvato con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e con la procedura prevista dalla legge 25 giugno 1865, numero 2339. Tali espropriazioni sono dichiarate indifferibili ed urgenti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71 della predetta legge.

## Art. 33.

L'indennità per i terreni espropriati è determinata mediante moltiplicazione del reddito imponibile dominicale riferito al 1° gennaio 1943 per un coefficiente fisso da stabilirsi per ogni zona agraria sentita la Commissione censuaria centrale.

L'indennità di espropriazione è corrisposta in titoli di Stato ai sensi dell'articolo 18 della legge 21 ottobre 1959, n. 841 e successive disposizioni integrative.

## Art. 34.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.